

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 213

a iniziativa dei Consiglieri Ausili, Ciccioli, Livi, Assenti, Baiocchi, Borroni, Putzu

presentata in data 3 agosto 2023

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 1992, N. 42 (NORME IN
MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA DEL DIRITTO ALLO STUDIO)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 42/1992)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 1992, n. 42 (Norme in materia di assistenza scolastica del diritto allo studio) sono aggiunti i seguenti:

“3 bis. La Regione, al fine di garantire la libertà di scelta nel campo educativo e scolastico, concede contributi alle scuole paritarie senza fini di lucro allo scopo di calmierare le rette, in considerazione degli altri contributi pubblici annui per studente delle scuole paritarie.

3 ter. I contributi previsti al comma 3 bis sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) e sono concessi nel rispetto della normativa statale ed europea in materia di aiuti di Stato.

3 quater. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare permanente, determina l'entità, i criteri e le modalità di concessione e utilizzo del contributo indicato al comma 3 bis.”.

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 42/1992)

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 42/1992 è inserito il seguente:

Art. 3 bis (Istituzione dell'Unità di pedagogia scolastica)

1. La Regione istituisce l'Unità di pedagogia scolastica quale struttura di supporto che opera al servizio del personale docente e amministrativo, tecnico, ausiliario, degli alunni e delle alunne di tutte le età e delle loro famiglie.

2. L'Unità promuove analisi del contesto, strategie, metodologie e strumenti di intervento pedagogico e formativo, allo scopo di garantire lo sviluppo armonico degli alunni e delle alunne e la professionalità di quanti operano nel sistema scolastico e promuovere il benessere delle persone coinvolte, contribuendo alla crescita complessiva della qualità dell'istruzione, degli apprendimenti e della formazione in ambito regionale.

3. L'Unità tutela i diritti dell'infanzia e della preadolescenza valorizzando la naturale esperienza scolastica nel rispetto dei bisogni educativi di ognuno, nel pieno rispetto dell'identità personale, culturale e sociale, in particolare:

a) interviene nelle situazioni di difficoltà e facilita la relazione creando un clima relazionale positivo a scuola, in famiglia e nei servizi territoriali,

nell'ottica del lavoro di rete e di équipe multidisciplinare;

- b) promuove negli alunni e nelle alunne la motivazione allo studio e la fiducia in sé stessi;
- c) favorisce ambiti di apprendimento e contesti organizzativi inclusivi, facilitando i docenti nel percorso di integrazione e di supporto didattico per l'alunno, fornendo strategie pedagogiche funzionali al processo;
- d) promuove l'integrazione attraverso l'educazione al rispetto, alle differenze di genere, culturali, politiche e religiose;
- e) previene e contrasta il disagio, l'insuccesso, l'abbandono scolastico, il bullismo, il cyberbullismo;
- f) sostiene la genitorialità e valorizza le competenze delle famiglie.”.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 42/1992)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 42/1992 le parole: “e non statali” sono sostituite dalle parole: “e paritarie senza scopo di lucro”.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 42/1992 le parole: “e non statali” sono sostituite dalle parole: “e paritarie senza scopo di lucro”.

3. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 42/1992 è abrogato.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione di questa legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la spesa complessiva di euro 50.000,00, di cui euro 45.000,00 per gli interventi indicati all'articolo 1 ed euro 5.000,00 per gli interventi indicati all'articolo 2, da iscrivere nella Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria) rispettivamente a carico dei capitoli denominati: “Contributi alle scuole paritarie senza fini di lucro” e “Istituzione dell'Unità di pedagogia scolastica” dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025.

2. Alla copertura delle spese autorizzate al comma 1 si provvede:

- a) per l'anno 2024 mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1;
- b) per l'anno 2025 mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nella medesima Missione, Programma 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1, dello

stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025.

3. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.